



# COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

## SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Piazza G. Marconi, 4 – 36028 Rossano Veneto (VI)

Tel 0424 / 547160-1-3 – Fax 0424 / 547164

P. IVA 00261630248

pec: [rossanoveneto.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:rossanoveneto.vi@cert.ip-veneto.net)

Prot.

Lì, 17.01.2024

Rif. 14260

OGGETTO: **Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** n. 48 a nome di:  
LABART SAS DI BALDINI FABRIZIO & C - stabilimento di Rossano Veneto in Via  
E. Fermi n. 29

**PRATICA SUAP 02694320249-07092023-1839 prot. 0396553 del 18.09.2023**

Titolo/i abilitativi:

- Autorizzazione Alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152;
- Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1955, n. 447

MARCA DA BOLLO

€ 16,00

n. seriale 01220551906059

del 31.08.2023

### IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**Vista** la domanda della ditta LABART SAS DI BALDINI FABRIZIO & C. presentata tramite il portale SUAP Infocamere pervenuta al prot. 14260 in data 20.09.2023 intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per emissioni in atmosfera;

**Vista** la precedente Autorizzazione Unica Ambientale n. 28 del 24.07.2020 prot. 10188 rilasciata dal SUAP del Comune di Rossano Veneto;

**Viste** le integrazioni documentali fornite dalla Ditta su richiesta della Provincia;

**Vista la** documentazione allegata all'istanza, e la successiva integrazione;

**Presso atto** che l'attività è ubicata a Rossano Veneto in Via E. Fermi n. 29;

**Visto** il provvedimento adottato dalla Provincia di Vicenza – Area Servizi al Cittadino e al Territorio – Settore Ambiente – Servizio Ambiente e Territorio n. registro 310/2023 del 20.12.2023;

**Visti** il D.P.R. 160/2010 ed il D.P.R. 59/2013;

rilascia la seguente:

### AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

a:

- ❑ **LABART SAS DI BALDINI FABRIZIO & C C.F. 02694320249 - stabilimento sito in Rossano Veneto (Vi) Via E. Fermi n. 29**

per i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152;
- Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1955, n. 447

## **PRESCRIZIONI:**

L'impresa deve essere gestita nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'Allegato al provvedimento adottato dalla Provincia di Vicenza – Area Servizi al Cittadino e al Territorio - Settore Ambiente – Servizio Ambiente e Territorio n. registro 310/2023 del 20.12.2023, il quale forma parte integrante e sostanziale della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

## **AVVERTENZE:**

- 1) il presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ha validità 15 anni a partire dalla data del suo rilascio;
- 2) l'azienda è tenuta a verificare periodicamente il rischio di deterioramento dell'ambiente esterno (es. contaminazione dei terreni e delle acque in caso di sversamenti accidentali/incendi interessanti il perimetro aziendale) ed adottare le opportune azioni di prevenzione, ad esempio, la predisposizione di un sistema di chiusura dei propri scarichi delle acque meteoriche prima del recapito finale e la formazione del personale addetto alla gestione di tali eventi;
- 3) nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare della presente A.U.A., il nuovo gestore dovrà darne comunicazione alla Provincia per il tramite di questo SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del D.P.R. 59/2013, ai sensi della D.G.R.V. n. 1775 del 3 ottobre 2013;
- 4) In caso di chiusura dello stabilimento, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia e al SUAP del Comune di Rossano Veneto.
- 5) il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti la pericolosità e/o la dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- 6) in forza dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 59/2013, le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza quando:
  - a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
  - b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.
- 7) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto, quali ad esempio in materia edilizio-urbanistica, in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
- 8) sono fatti salvi i diritti di terzi.

informa che l'attività di controllo e gli eventuali provvedimenti sanzionatori (anche interdittivi) rimangono in capo all'autorità competente, così come definita dalla normativa settoriale vigente.

## **DANDO ATTO CHE**

- a) il presente provvedimento costituisce rilascio di **autorizzazione unica ambientale (AUA)**, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e sostituisce la precedente AUA n.28 prot. 10188 del 24.07.2020;
- b) il presente provvedimento viene trasmesso tramite lo **Sportello Camerale SUAP** per i conseguenti aspetti di competenza e per opportuna conoscenza a:
  - **Società LABART SAS DI BALDINI FABRIZIO & C.:** [labart@pec.aziendaimpresa.it](mailto:labart@pec.aziendaimpresa.it);
  - **Provincia Vicenza** - Settore Ambiente – Servizio Ambiente e territorio - Contrà S. Marco n. 30 - 36100 Vicenza - PEC: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)
  - **ARPAV** – Dipartimento di Vicenza - Via Zamenhof, 353-355 - 36100 Vicenza - PEC: [dapvi@pec.arpav.it](mailto:dapvi@pec.arpav.it);

nonché pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione trasparente- Informazioni Ambientali;

- c) **l'autorizzazione rilasciata ha una durata di quindici anni che decorrono dalla data di rilascio della presente autorizzazione unica ambientale (AUA)**, la relativa domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;
- d) il responsabile del procedimento per l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) è il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Vicenza;
- e) il responsabile del procedimento di rilascio della presente autorizzazione unica ambientale è il Dirigente dell'Area Urbanistica - Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rossano Veneto

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, entro 120 giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



IL RESPONSABILE DELLO  
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA  
*Dott. Ivan Moresco*  
*Firmato digitalmente*  
*(ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)*

Allegati:

1. "Allegato emissioni in atmosfera" della Provincia di Vicenza – Area Tecnica – Servizio Ambiente n. registro 310/2023 del 20.12.2023;

Informazioni ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90

Ufficio competente è lo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E)

Responsabile del Servizio: Dott. Ivan Moresco

Istruttore della pratica Patrizia Parolin

tel. 0424 547120 e-mail [commercio@comune.rossano.vi.it](mailto:commercio@comune.rossano.vi.it)



# PROVINCIA DI VICENZA

## AREA TECNICA SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

N° Registro: **310/2023** del **20/12/2023**

**Oggetto:** Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

**Impresa:** LABART SAS DI BALDINI FABRIZIO & C.

**Sede legale:** Via Largo Parolini, n. 52, 36061 Bassano del Grappa (VI)

**Sede operativa:** Via Enrico Fermi, n. 29, 36028 Rossano Veneto (VI)

## IL DIRIGENTE

**Preso atto** che con prot. n. 39761 del 19/09/2023 è stata acquisita agli atti della Provincia la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta dal SUAP territorialmente competente presentata dall'impresa in oggetto;

**Vista** la precedente Autorizzazione Unica Ambientale n. 28 del 24/07/2020 prot. 10188 rilasciata dal SUAP del Comune di Rossano Veneto (VI) che comprende i seguenti titoli abilitativi:

| Titoli abilitativi in materia ambientale contenuti nell'A.U.A. vigente                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 |
| Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447                                                     |

**Dato atto** che con la suddetta domanda, l'impresa chiede la modifica del seguente titolo abilitativo:

| Titoli abilitativi in materia ambientale per i quali il Gestore chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 |

**Richiamata** la nota prot. n. 45079 del 20/10/2023 con la quale la Provincia ha indetto la Conferenza di Servizi semplificata ed ha comunicato al SUAP territorialmente competente le integrazioni/informazioni necessarie per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da richiedere all'impresa e ai soggetti competenti in materia ambientale;

**Considerato** che il SUAP ha trasmesso le integrazioni pervenute dall'impresa (prot. n. 52743 del 04/12/2023);

**Preso atto** che, in merito agli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera, da parte del Comune di Rossano Veneto (VI) entro i termini previsti non sono pervenuti elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

**Preso atto** che il Comune di Rossano Veneto (VI) non si è espresso in merito agli aspetti relativi al rumore e pertanto viene confermato il precedente titolo abilitativo;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

**Visti** l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

**Preso atto** che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determina del Segretario generale n. 256 del 26/02/2021) che è di giorni 120/150 (ID Proc. 947);

**Visto** il Decreto del Presidente della Provincia n. 42 del 31/03/2023 di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Area Tecnica dell'Ente;

## ADOTTA

il presente provvedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A), contenente i seguenti titoli:

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale</b>                                                             |
| Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 |
| Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447                                                     |

## INFORMA

L'impresa dovrà essere gestita nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'Allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

**“Allegato Emissioni in atmosfera”**

## AVVERTE CHE

1. Il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni a partire dal rilascio da parte dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente;
2. l'azienda è tenuta a verificare periodicamente il rischio di deterioramento dell'ambiente esterno (es. contaminazione dei terreni e delle acque in caso di sversamenti accidentali/incendi interessanti il perimetro aziendale) ed adottare le opportune azioni di prevenzione, ad esempio, la predisposizione di un sistema di chiusura dei propri scarichi delle acque meteoriche prima del recapito finale e la formazione del personale addetto alla gestione di tali eventi;
3. nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore dovrà darne comunicazione alla Provincia per il tramite del SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del DPR 59/2013, ai sensi della DGRV n. 1775 del 3 ottobre 2013;
4. in caso di chiusura dello stabilimento, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia e allo Sportello Unico.

## TRASMETTE

Il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e per il contestuale inoltro ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento.

## INFORMA CHE

l'attività di controllo e gli eventuali provvedimenti sanzionatori rimangono in capo all'autorità competente così come definita dalla normativa settoriale vigente.

Sottoscritto dal Dirigente dell'Area Tecnica  
*Ing. Filippo Squarcina*  
con firma digitale



# PROVINCIA DI VICENZA

## AREA TECNICA

### SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nievole, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

## ALLEGATO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato, definito come “*Allegato Emissioni in atmosfera*” e costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'ambito delle emissioni in atmosfera provenienti dall'Impresa Labart Sas di Baldini Fabrizio & C. nello stabilimento sito in Via E. Fermi n. 29, nel Comune di Rossano Veneto.

### RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Parte V, e successive modifiche e integrazioni, in particolare il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128.

Legge Regionale 33/85.

### ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

- Lo stabilimento in esame risulta autorizzato ai sensi del D.Lgs.152/06 con l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 28 del 24/07/2020 rilasciata dal SUAP del Comune di Rossano Veneto, di cui il provvedimento provinciale n. 91/2020 del 16/06/2020 fa parte integrante come allegato.
- La ditta effettua attività di lavorazione, taglio, incisione laser su materiale plastico, tessuti e TNT e legno, oltre a verniciatura di minuteria plastica e successiva essiccazione, con fasi significative di:
  - Taglio laser (camino n. 1) con sistema di abbattimento (filtro a cartucce);
  - Verniciatura (camino n. 2) con sistema di abbattimento (filtro a secco);
  - Essiccazione (camino n. 3) con emissioni dirette in atmosfera.
- La modifica sostanziale viene messa in atto con l'installazione di un secondo impianto per la verniciatura di particolari in materiale plastico con emissioni al camino n. 4 previo sistema di abbattimento (filtro a secco).

### ELENCO DEI PARERI RICEVUTI DA ALTRI ENTI E CONSIDERAZIONI:

- Da parte del Comune di Rossano Veneto, entro i termini previsti, non sono pervenuti elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.
- Si richiama il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 11.11.2010 in ordine all'applicazione delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 128/10.

### OBBLIGHI E PRESCRIZIONI:

Il presente atto è subordinato all'osservanza

#### - dei seguenti obblighi:

- Deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia ed all'ARPAV, la data di messa in esercizio dei nuovi impianti (**comunicazione di avvio impianto**). Il termine per la messa a regime dell'impianto coincide con la messa in esercizio dello stesso.
- Deve essere effettuato un controllo analitico nei primi dieci giorni di marcia controllata dei nuovi impianti a regime, trasmettendone gli esiti alla Provincia entro i successivi 45 giorni (**comunicazione esiti primo controllo**) e dando comunicazione ad ARPAV con almeno 15 giorni d'anticipo della data in cui intende effettuare i prelievi.

**- delle seguenti prescrizioni:**

3. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:

| Camino n. | Quota (m) | Portata (Nm <sup>3</sup> /h)* | Parametri                         | Limiti (mg/Nm <sup>3</sup> )      |
|-----------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1         | 5         | /                             | Polveri                           | 10                                |
|           |           |                               | COT                               | 50 come Carbonio                  |
| 2         | 5         | 4.500                         | Polveri                           | 3                                 |
|           |           |                               | Allegato I – Parte II – Tabella D | Allegato I – Parte II – Tabella D |
| 3         | 5         | /                             | COT                               | 50 come Carbonio                  |
| 4         | 5         | 4.500                         | Polveri                           | 3                                 |
|           |           |                               | Allegato I – Parte II – Tabella D | Allegato I – Parte II – Tabella D |

\* La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di  $\pm 20\%$ . A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.

4. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza triennale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro (**registro controlli analitici**) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
5. Per le metodologie di campionamento e di analisi si deve fare riferimento a quelle adottate dal Servizio Laboratori di ARPAV e reperibili nel sito internet <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche>. In caso di impossibilità tecnica, l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa da concordare con ARPAV. Al rapporto di prova dovrà essere allegato il giudizio di conformità del metodo redatto dal tecnico competente.
6. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di impossibilità tecnica, l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa da concordare con ARPAV. I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
7. Ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore (**anche di un singolo valore delle tre prove che concorrono al dato medio**), le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento.
8. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento autorizzati, secondo un apposito piano da tenere presso lo stabilimento e mettere a disposizione dell'autorità di controllo. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro (**registro manutenzioni impianti di abbattimento**) da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06.
9. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia e al dipartimento provinciale dell'ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.

10. Deve essere predisposto un registro (**registro materie prime**) in cui annotare, con frequenza almeno mensile, il consumo di materie prime relative alla fase di verniciatura, che dovrà essere inferiore a 50 Kg/giorno, dando evidenza del contenuto di COV, che deve essere inferiore a 5 tonnellate/anno.
11. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).

|                    |
|--------------------|
| <b>AVVERTENZE:</b> |
|--------------------|

- a) Il presente provvedimento è valido unicamente per quanto oggetto di richiesta e rappresentato nella documentazione allegata alla stessa; eventuali modifiche del ciclo e dell'attività produttiva dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, ovvero di domanda qualora sostanziali, come disposto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, sulla base delle quali questa Amministrazione potrà procedere all'aggiornamento o al rinnovo del presente provvedimento.
- b) Quanto sopra è riferito unicamente alla normativa relativa alle emissioni e il presente provvedimento non sortisce alcun effetto sostitutivo di nulla osta, autorizzazioni, concessioni, pareri ed altro di competenza di altri Enti.
- c) Questa Amministrazione si riserva di intervenire con richieste di approfondimenti in ordine alla quota dei camini, a fronte di segnalazioni/accertamenti in cui venga messa in dubbio l'anzidetta circostanza di efficace dispersione, ritenuta garantita con la quota individuata.
- d) Per quanto non disposto con il provvedimento di Autorizzazione, la ditta deve rispettare quanto previsto alla parte V del D.Lgs.152/06.
- e) Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia, ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta.
- f) L'eventuale trasferimento o ampliamento dello stabilimento comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.
- g) La Provincia si riserva la facoltà di modificare e integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
*dott. Davide Strata*

Sottoscritto dal Dirigente Area Tecnica  
*Ing. Filippo Squarcina*  
con firma digitale



# SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO

(importante considerare le indicazioni sotto riportate)

Ditta:

Attività produttiva svolta:

Camino n. \_\_ Relativo all'impianto di \_\_\_\_\_

Portata delle emissioni \_\_\_\_\_

Temperatura fumi \_\_\_\_\_

Portata delle emissioni secca \_\_\_\_\_

Portata delle emissioni normalizzata \_\_\_\_\_

Tenore di ossigeno\* \_\_\_\_\_

Umidità \*\* \_\_\_\_\_

\*(da riportare solo per processi di combustione)

\*\*(da esprimere in percentuale Volume/Volume)

Parametro \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

1) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

2) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

3) dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durante il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni

Metodiche utilizzate per il campionamento e/o  
analisi \_\_\_\_\_

## Risultati analitici

Risultato prelievo 1

Valore di concentrazione

Risultato prelievo 2

Valore di concentrazione

Risultato prelievo 3

Valore di concentrazione

Risultato Valore di concentrazione medio

*Tutti i dati grezzi, la strumentazione di prelievo e le ulteriori precisazioni analitiche dovranno essere dettagliate in un documento allegato (verbale di campionamento a firma del tecnico e/o relazione del professionista incaricato) che dovrà riportare, con preciso riferimento ai rapporti di prova relativi:*

1. che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile (contestualizzato) od, eventualmente, motivare una situazione difforme;
2. la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento ed eventuali modifiche fatte;
3. la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla *loro* rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
4. dati grezzi relativi alle misure e ai campionamenti effettuati;
5. motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell'analisi;
6. a precisazione di eventuali scelte, presentare eventualmente dati grezzi, curve delle misure effettuate con analizzatori in continuo.

(\*)

Nelle more dei decreti attuativi richiamati al punto 17 dell'art. 271 del D. Lgs 152/2006 per il campionamento e la misura delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:

- il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;
- il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite;
- il tempo di campionamento di un singolo prelievo deve essere di un'ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Tempi di campionamento diversi devono essere motivati;
- eventuali difformità emerse in sede di analisi (anche relative ad un singolo campionamento) devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.

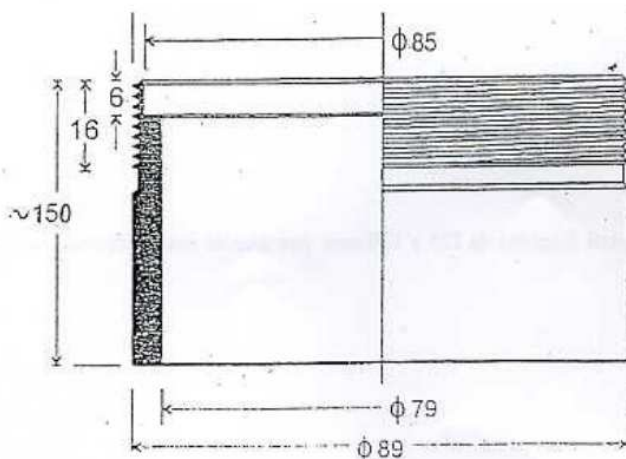
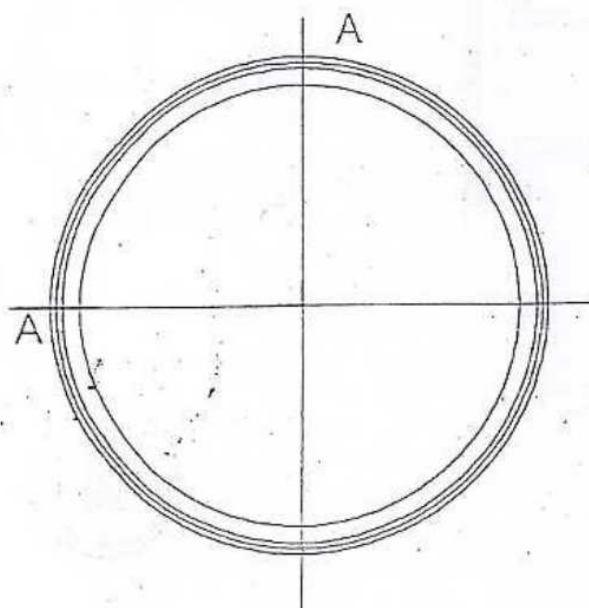
- CARATTERISTICHE DEL TRONCHETTO DI PRELIEVO.

### TRONCHETTO FILETTATO

DA PREDISPORRE SUL CONDOTTO DI EMISSIONE  
OGGETTO DI CONTROLLO

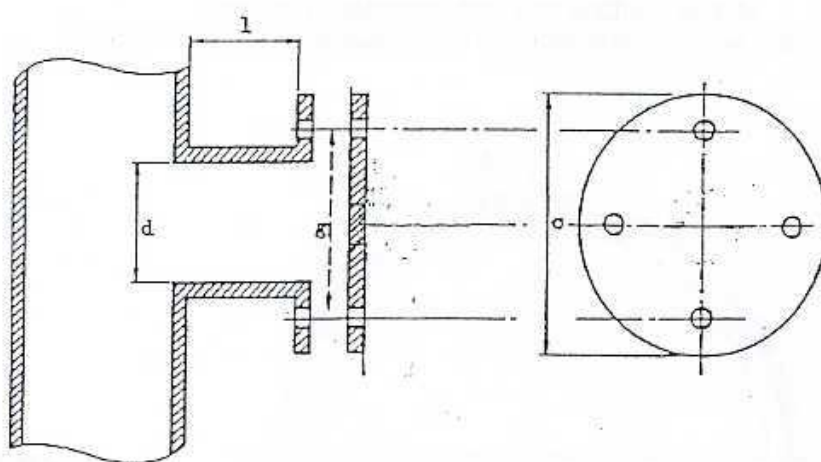
Completo di tappo femmina filettato e  
flangia filettata con foro centrale da 80 mm

(che si possano avvitare al tronchetto anche alla temperatura di esercizio del condotto.)



SEZIONE A-A

- CARATTERISTICHE FLANGIA UNIVERSALE.



d = da 79 a 85 mm (sono raccomandati diametri da 125 a 130 mm per camini con diametro interno > 700 mm)

g = da 160 a 200 mm

l = inferiore o uguale a 120 mm